

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 58 del DL n. 112 del 2008, convertito in legge in data 5 agosto dispone espressamente ..."Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovra ordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente;

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'ente proprietario dei beni da valorizzare;

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi;

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n.410";

Considerato che nella dotazione organica di questo ente, un dipendente con qualifica di funzionario, a seguito di accordo intervenuto in sede di conciliazione ed in esecuzione di quanto stabilito in tale ambito, deve essere incaricato di posizione organizzativa della tipologia di alta professionalità, studio e ricerca;

Dato atto che tale funzionario, ad oggi, incaricato per una porzione del proprio orario ordinario di lavoro presso l'Ufficio di piano intercomunale con sede in Riccione, svolge la propria attività di lavoro presso questo Comune in ambiti di studio con alta professionalità;

Riscontrato che tale funzionario era stato incaricato, per il 1 semestre 2008, presso il Settore 3 per svolgere una ricerca, verifica, approfondimento sui servizi comunali oggetto di ipotesi di esternalizzazione e che tale incarico si è concluso;

Ritenuto di dover dare a tale funzionario idonee direttive affinché proceda ad una nuova attività di studio, dando vita ad un ufficio temporaneo, presso la segreteria del Sindaco per verificare gli ambiti operativi ed applicativi di cui al citato art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge in data 5 agosto 2008, in materia di riordino, valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;

Riscontrato che tale funzionario dovrà essere incardinato nel settore 1 e rapportarsi, per quanto di competenza, oltre che con la dirigente di tale settore, con il dirigente del settore 2 per gli aspetti di tipo specialistico;

Ritenuto, quindi, di demandare ai soggetti interessati, per quanto di rispettiva competenza, quanto sotto specificato: a) al funzionario interessato m.l. l'obbligo di porre in essere un "progetto di lavoro" di natura temporaneo per questo secondo semestre 2008 e per il primo semestre 2009, salvo proroga, in collaborazione con il settore patrimonio e il settore finanziario; b) alla dirigente del settore finanziario, l'obbligo di individuare la logistica per tale ufficio temporaneo; c) al dirigente del settore patrimonio, l'obbligo di stabilire, tempi, condizioni di lavoro, indicatori di risultato, gli obiettivi parziali, la richiesta di report intermedi e finali, ecc.;

Precisato che il funzionario di cui sopra sarà obbligato, al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi parziali e dell'obiettivo generale definitivo, a comunicare, almeno con cadenza quindicinale, i giorni in cui sarà presente presso questo Comune e quelli in cui opererà presso l'ufficio di Piano di Riccione, fermo restando che nel caso in cui non sia possibile conoscere tale organizzazione interna di lavoro, si demanda alla dirigente del settore 3, di considerare la mancata presenza in servizio, come assenza non giustificata;

Considerato che sul presente atto non sono apposti i pareri di cui al TUOEL, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1 comma dello stesso, trattandosi di atto di indirizzo posto in essere da parte dell'organo politico;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto :

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 4;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i CC.NN.LL. Comparto Regioni -enti Locali;

Con voti palesi unanimi;

**D E L I B E R A**

- di fare propria la premessa quale parte integrante e sostanziale;

- di fornire le direttive indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia dando atto che il funzionario m.l. dovrà presentare il progetto di cui in narrativa afferente lo studio di alta professionalità per il riordino e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, concertato con il dirigente del settore 2, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione del presente atto di indirizzo;

- di trasmettere la presente deliberazione al funzionario interessato, ai dirigente del settore 1, 2, 3, per quanto di rispettiva competenza, alla Rsu di Ente.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---